

SI PRENOTI A DEBITO EX ART. 146 D.P.R. 115/02 ED EX ART. 59 CO. 1 LETT. C) D.P.R. 131/86.



**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
Tribunale di Milano  
Sezione Fallimentare Ufficio di Milano  
n. 563/2021 Ruolo Prefall.**

riunito in camera di consiglio in data 17.06.2021 con modalità da remoto, mediante applicativo *Teams*, nelle persone dei signori

dott.ssa Alida Paluchowski	Presidente
dott. Luca Giani	Giudice relatore
dott.ssa Vincenza Agnese	Giudice

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nel procedimento per dichiarazione di fallimento promosso su istanza depositata in data 16.04.2021

**DALLA**

**PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI MILANO - P.M. dott. Riccardo Targetti**

**RICORRENTE**

**NEI CONFRONTI DI**

**VERA S.r.l. in liquidazione (già TRADELEK IMPIANTI TECNOLOGICI S.r.l.)** (C.F. e P.IVA 02338040203) con sede legale in Milano, via Santa Sofia n. 27, in persona del l.r. e liquidatore, dott. Rodolfo Maghella, con gli Avv.ti Michele Gioffrè (C.F. GFFMHL 77R10F205A) e Nicholas Parati (C.F. PRTNHL88C27D142I) e con domicilio eletto presso il loro studio in Milano (MI), Via Arrigo Boito n. 8, giusta procura, agli atti.

**RESISTENTE**

\*\*\*\*\*

Il Tribunale  
esaminati gli atti ed udita la relazione del Giudice Delegato;  
rilevato in fatto che:

- con ricorso depositato in data 16.04.2021 la Procura della Repubblica di Milano, come in epigrafe, ha chiesto dichiararsi il fallimento di VERA S.r.l. in liquidazione (già TRADELEK IMPIANTI TECNOLOGICI S.r.l.) a seguito di segnalazione dello stato di insolvenza effettuata



dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Mantova nell'ambito del procedimento penale iscritto a R.G.N. 865/2020 mod.45 a carico della società resistente trasmessa per competenza territoriale alla Procura della Repubblica di Milano (Cfr. fascicolo PM-richiedente);

- fissata udienza prefallimentare per la data del 15.06.2021, il contraddittorio si è regolarmente costituito con la notifica alla parte convenuta del ricorso e del decreto di fissazione, avvenuta mediante PEC della Cancelleria consegnata in data 12.05.2021; notifica alla quale seguiva la costituzione della società resistente con memoria depositata in data 08.06.2021, con cui prestava adesione alla richiesta di fallimento avanzata dalla Procura della Repubblica;
- alla predetta udienza prefallimentare unitamente ai difensori della società debitrice compariva personalmente il liquidatore e l.r. dott. Rodolfo Maghella, il quale ha confermato le conclusioni rassegnate in comparsa, ribadendo la volontà di prestare adesione alla richiesta di fallimento avanzata dal PM, che avrebbe così anticipato la richiesta di fallimento in proprio;

osserva quanto segue.

- Sussiste ai sensi dell'art. 3 e 4 Regolamento UE 848 del 2015 la giurisdizione e competenza di questo Tribunale dal momento che il COMI è situato in Italia, avendo la società resistente sede statutaria in Comune ricompreso nella competenza territoriale del Tribunale di Milano e non ricorrendo elementi per localizzare una eventuale sede diversa.

E segnatamente dalla visura camerale storica e dalla documentazione a corredo prodotta da parte debitrice risulta che la società ha trasferito la propria sede legale da Castiglione delle Stiviere (MN) a Milano nell'anno 2017 e che la decisione di messa in liquidazione è stata assunta presso la sede legale di Milano, così come l'approvazione dell'ultimo bilancio depositato (esercizio 2019) e non residuando alcun centro decisionale-gestorio in Castiglione delle Stiviere ove l'attività d'impresa risulta ivi definitivamente cessata oramai dall'anno 2020;

- trattasi di impresa commerciale (ora inattiva) avente il seguente oggetto sociale: *“installazione, ampliamento degli impianti di produzione, trasformazione, distribuzione e utilizzazione dell'energia elettrica, impianti di protezione contro le scariche atmosferiche, nonché impianti per l'automazione”* (Cfr. visura camerale, fascicolo PM);
- in data 12.05.2021 l'assemblea ha deliberato la modificazione della denominazione sociale, come in epigrafe.
- Per ciò che attiene i parametri di fallibilità, occorre preliminarmente ricordare che grava sul soggetto il cui fallimento sia richiesto provare la sussistenza congiunta dei tre requisiti indicati all'art 1, comma II L.F. (c.d. soglie di non fallibilità). Nella specie tale onere probatorio non è stato assolto da parte resistente. Ed anzi è la stessa parte debitrice che, aderendo alla richiesta di fallimento, ha prodotto in giudizio copia dei bilanci depositati presso il Registro delle Imprese dai quali si evince l'evidente superamento delle soglie dimensionali.

E così: a) bilancio 31 dicembre 2018; attivo patrimoniale: Euro 11.702.523,00; ricavi lordi: Euro 9.954.129,00; ammontare dei debiti: Euro 10.618.662,00; b) bilancio 31 dicembre 2019 attivo patrimoniale: Euro 7.659.535,00; ricavi lordi: Euro 6.166.150,00; ammontare dei debiti: Euro 13.806.377,00; c) situazione patrimoniale al 31 dicembre 2020; attivo patrimoniale: Euro 1.683.045,45; ricavi lordi: Euro 1.576.120,00 e ammontare dei debiti: Euro 11.549.059,00.

Da quanto precede discende, altresì, il requisito di procedibilità di cui all'art. 15, ultimo comma, L.F. dal momento che i debiti scaduti sono largamente superiori a 30.000 euro ed in particolare si consideri l'ingente debito scaduto e non oggetto di rateizzazione verso l'Erario per euro 8.998.760,01 come da informativa dell'Agenzia delle Entrate, aggiornata al 23.04.2021 acquisita nel corso dell'istruttoria prefallimentare.

- Quanto al requisito dell'insolvenza, nell'ipotesi di società debitrice in fase di liquidazione, secondo consolidato indirizzo di legittimità qui condiviso *“la valutazione del giudice, ai fini dell'applicazione dell'art. 5 L. Fall., deve essere diretta unicamente ad accertare se gli elementi*



*attivi del patrimonio sociale consentano di assicurare l'eguale ed integrale soddisfacimento dei creditori sociali, e ciò in quanto - non proponendosi l'impresa in liquidazione di restare sul mercato, ma avendo come esclusivo obiettivo quello di provvedere al soddisfacimento dei creditori sociali, previa realizzazione delle attività sociali, ed alla distribuzione dell'eventuale residuo tra i soci - non è più richiesto che essa disponga, come invece la società in piena attività, di credito e di risorse, e quindi di liquidità, necessari per soddisfare le obbligazioni contratte” (Cfr. tra le molte, Cass. 6 settembre 2006, n. 19141; Cass. 14 ottobre 2009, n. 21834; Cass. 30 maggio 2013, n. 13644).*

È da opinarsi, che nella specie, ricorra quindi una situazione di insolvenza dell'impresa, desumibile:

- 1) dalla incapacità della società di far fronte con il proprio attivo all'ingente esposizione maturata;
  - 2) dalle dichiarazioni confessorie rese dalla parte debitrice, come illustrate nella memoria autorizzata a firma dello stesso liquidatore, ove ha concluso che l'incapacità della debitrice di far fronte alle proprie obbligazioni sia oramai irreversibile, nei termini che seguono: *“Alla luce delle considerazioni sopraesposte nonché delle risultanze contabili, la Società allo scopo di non ritardare ulteriormente la dichiarazione del proprio fallimento, che pare ormai inevitabile, visto lo stato di crisi di VERA, individuata la competenza nel Tribunale adito dal momento che la sede della Società è sita in Milano (MI), Via Santa Sofia n. 27; verificata la propria astratta assoggettabilità a fallimento (...) intende aderire alla richiesta formulata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano”.*
- Conclusivamente, alla luce degli elementi sin qui esposti è da escludere il ricorrere di un fenomeno di occasionale inadempienza, dovendosi per contro desumere dagli elementi sinora evidenziati il sussistere uno stato di definitiva incapacità dell'impresa in liquidazione di fare fronte regolarmente alle proprie obbligazioni con l'attivo residuo.

Ritiene, pertanto, il Collegio che debba emettersi sentenza dichiarativa di fallimento;

#### P.Q.M.

- 1) DICHIARA il fallimento di **VERA S.r.l. in liquidazione** (già TRADELEK IMPIANTI TECNOLOGICI S.r.l.) (C.F. e P.IVA 02338040203) con sede legale in Milano, via Santa Sofia n. 27, in persona del liquidatore, dott. Rodolfo Maghella, quale procedura principale ai sensi del Regolamento citato;
- 2) NOMINA Giudice Delegato il dott. Luca Giani;
- 3) NOMINA Curatore il dott. GIORGIO BETTI, soggetto che ha i requisiti di cui al novellato articolo 28 l.f. ;
- 4) ORDINA al fallito, ove non vi abbia già provveduto, di depositare, entro tre giorni dalla data di comunicazione della presente sentenza, i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché l'elenco dei creditori, con l'indicazione dei rispettivi crediti;
- 5) FISSA, vista la complessità, l'adunanza per l'esame dello stato passivo in data 27.10.2021 alle ore 11,00 davanti al giudice delegato, che verrà celebrata *da remoto* mediante collegamento telematico ex art. 95 co. 3 L.F. con applicativo Teams, mediante connessione al seguente link assegnato al G.D.  
[https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting\\_Nzc2ZmQwODItOWQxZC00N2M0LWFkYWUtMm15NTk5ODk2YTAy%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22792bc8b1-9088-4858-b830-2aad443e9f3f%22%2c%22Oid%22%3a%228df10bb4-001b-4015-9737-15476113e02a%22%7d](https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_Nzc2ZmQwODItOWQxZC00N2M0LWFkYWUtMm15NTk5ODk2YTAy%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22792bc8b1-9088-4858-b830-2aad443e9f3f%22%2c%22Oid%22%3a%228df10bb4-001b-4015-9737-15476113e02a%22%7d)  
avvertendo il fallito che può chiedere di essere sentito con le predette modalità ai sensi dell'art. 95 L.F. e che può intervenire nella predetta udienza, per essere del pari sentito sulle domande di ammissione al passivo;
- 6) ASSEGNA ai creditori e ai terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del fallito il termine perentorio di giorni trenta prima della data dell'adunanza come sopra fissata per la



presentazione, mediante trasmissione all'indirizzo di posta elettronica certificata del fallimento, delle domande di insinuazione e dei relativi documenti, con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata, avvertendoli che le domande depositate oltre il predetto termine sono considerate tardive ai sensi e per gli effetti dell'art. 101 LF ;

- 7) ORDINA al curatore di procedere immediatamente – utilizzando i più opportuni strumenti, anche fotografici – alla ricognizione informale dei beni esistenti nei locali di pertinenza del fallito (sede principale, eventuali sedi secondarie ovvero locali e spazi a qualunque titolo utilizzati), anche senza la presenza del cancelliere e dello stimatore, depositando il verbale di ricognizione sommaria nei successivi dieci giorni;
- 8) ORDINA al curatore, ai sensi dell'art. 87 lf, di iniziare successivamente e con sollecitudine il procedimento di inventariazione dei predetti beni, omettendo l'apposizione dei sigilli, salvo che sussistano ragioni concrete che la rendono necessaria, utile o comunque opportuna, tenuto conto della natura e dello stato dei beni e sempre che, in caso di esercizio provvisorio, ciò non sia di ostacolo al regolare svolgimento dell'attività d'impresa; in tale caso dispone che si proceda a norma degli artt. 752 e ss. cpc e 84 lf ed il curatore è autorizzato sin d'ora a richiedere l'ausilio della forza pubblica; per i beni e le cose sulle quali non è possibile apporre i sigilli, dispone che si proceda ai sensi dell'art. 758 cpc;
- 9) Invita il curatore fallimentare entro dieci giorni dalla sua nomina, quest'ultima da intendersi coincidente con il giorno di pubblicazione della presente sentenza, a comunicare al registro delle imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata del fallimento al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della fallita, autorizzandolo sin d'ora alla apertura della stessa;
- 10) ORDINA ai sensi dell'art. 17 LF, che la presente sentenza sia notificata in copia integrale al debitore fallito ai sensi dell'art. 137 c.p.c. e comunicata per estratto ai sensi dell'art. 136 c.p.c. al curatore, al creditore istante ed al pubblico ministero;
- 11) DISPONE la trasmissione per estratto all'ufficio del registro delle imprese ove l'imprenditore ha sede legale e , se difforme, da quella effettiva anche all'Ufficio del Registro delle imprese della sede effettiva per l'annotazione, e per l'annotazione in ogni altra posizione in cui la persona fisica sia imprenditore individuale o socio illimitatamente responsabile.

Così deciso in Milano, nella camera di consiglio della seconda sezione civile- *Stanza Virtuale Teams* del 17.06.2021.

Il giudice estensore  
*dott. Luca Giani*

Il Presidente  
*dott.ssa Alida Paluchowski*

